

**N. CCCLXXIX - Ordinanza con la quale lo Stato della Città del Vaticano regolamenta l'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.**

( 9/11/2020)

- vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 26 novembre 2000;
- vista la Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano n. CCLXXIV del 25 novembre 2018;
- vista la *Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono* del 22 marzo 1985, alla quale la Santa Sede ha aderito il 5 maggio 2005 a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano;
- visto il Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono del 16 settembre 1987, (denominato in seguito "Protocollo di Montreal") alla quale la Santa Sede ha aderito il 5 maggio 2005 a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano;
- visto l'Emendamento di Kigali concluso a Kigali il 15 ottobre 2016, ratificato dalla Santa Sede a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano il 17 giugno 2020;

*premesse che*

con l'adesione all'Emendamento di Kigali del 15 ottobre 2016 la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano intendono dare il proprio contributo ad attenuare gli impatti dei cambiamenti climatici e, nello stesso tempo, a contrastare la povertà e far fiorire la dignità umana adempiendo alle disposizioni internazionali sulle sostanze che danneggiano l'atmosfera e impoveriscono lo strato di ozono, il Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha emanato la seguente

**ORDINANZA**

**Art. 1.** Si stabilisce che, per il periodo di quattro mesi, a far data dal 01 settembre 2020 e per i successivi periodi di ulteriori dodici mesi il livello di consumo delle sostanze controllate espresso in CO<sub>2</sub> equivalente non deve superare la percentuale rispetto al livello base stabilita "*nell'allegato A*" della presente ordinanza.

**Art.2.** Sono vietate l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso gli Stati che non sono parti del Protocollo di Montreal.

**Art. 3.** Il disposto del paragrafo precedente non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti e tecnologie atti a migliorare la messa a bando, il recupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze regolamentate, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze regolamentate.

**Art. 4.** È istituito presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano un sistema di rilascio delle licenze ODS per l'importazione ed esportazione delle sostanze controllate di cui agli allegati A-F del Protocollo di Montreal.

Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all'importazione e all'esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi delle stesse e permettere alle parti lo scambio di informazioni.

La Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano è responsabile di gestire tale sistema e provvederà all'emanazione di un Regolamento che disciplini ulteriormente la concessione delle licenze.

Il Regolamento sarà emanato nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Il sistema sarà operativo entro il 1° gennaio 2021.

**Art. 5.** La Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano fornirà dati di import (Kg) delle sostanze controllate di cui agli allegati A-F del Protocollo di Montreal e i valori di emissioni annuali in CO2 equivalenti (t) o comunque formulerà la migliore approssimazione possibile se i dati effettivi non fossero disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 6.** La presente ordinanza entrerà in vigore in data odierna.


*L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, ed i suoi allegati saranno depositati nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e pubblicati nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato della Città del Vaticano e dell'Autorità di Informazione Finanziaria.*

Città del Vaticano, Nove novembre duemilaventi

  
GIUSEPPE Card. BERTELLO

*Presidente*

*Il Segretario Generale*





## Allegato A

1. In ciascun anno il livello di consumo delle sostanze controllate, espresso in CO<sub>2</sub> equivalente, non deve superare la percentuale specificata del livello base determinato (1.392 tCO<sub>2</sub> eq.):

- a) dal 2019 al 2023: 90%
- b) dal 2024 al 2028: 60%
- c) dal 2029 al 2033: 30%
- d) dal 2034 al 2035: 20%
- e) dal 2036: 15%

2. Nelle *tabelle 1 e 2* si riportano, rispettivamente, la riduzione degli import di HFCs (kg) e delle emissioni di CO<sub>2</sub> eq. nel periodo [2021 – 2028] rispetto al livello base [2011–13] di 1.392 tCO<sub>2</sub> eq:

- 2020 – 2023: - 10%
- 2024 – 2028: - 40%

**Tab. 1 – Ipotesi di riduzione import HFCs (kg) nel periodo [2021–28]**

Gas (kg)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
R407c	100	100	100	70	70	70	70	70
R410a	140	140	140	95	95	95	95	95
R134a	545	545	545	360	360	360	360	360
<b>Tot.</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

**Tab. 2 – Ipotesi di riduzione emissioni tCO<sub>2</sub> eq. nel periodo [2021–28]**

Gas (tCO <sub>2</sub> eq.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
R407c	182,00	182,00	182,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
R410a	296,00	296,00	296,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
R134a	775,00	775,00	775,00	517,00	517,00	517,00	517,00	517,00
<b>Tot.</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>

3. Nelle *tabelle 3 e 4* si riportano, rispettivamente, la riduzione degli import di HFCs (kg) e delle emissioni di CO<sub>2</sub> eq. nel periodo [2029 – 2036] rispetto al livello base [2011–13] di 1.392 tCO<sub>2</sub> eq:

- 2029 --2033: - 70%
- 2034 – 2035: - 80%
- dal 2036: - 85%

**Tab. 3 – Ipotesi di riduzione import HFCs (kg) nel periodo [2029–36]**

<b>Gas (kg)</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
R407c	35	35	35	35	35	20	20	15
R410a	45	45	45	45	45	30	30	20
R134a	180	180	180	180	180	125	125	95
<b>Tot.</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>130</b>

**Tab. 4 – Ipotesi di riduzione emissioni tCO<sub>2</sub> eq. nel periodo [2029–36]**

<b>Gas (tCO<sub>2</sub> eq.)</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>
R407c	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	40,00	40,00	30,00
R410a	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	66,00	66,00	50,00
R134a	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	172,00	172,00	129,00
<b>Tot.</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>209,00</b>